

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1140)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MORA, CAMPAGNOLI, ANDREONI, TESINI, CASINI Pier Ferdinando, MENEGHETTI, ZAMBON, PELLIZZARI, VENTRE, MORO, RICCIUTI, FERRARI Silvestro, FORNASARI, RIZZI, RABINO, ZUECH, ARMELLIN, BRUNI, RINALDI, ROSSI, BAMBI, ZARRO, STERPA e POTÌ

(V. Stampato Camera n. 1013)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1985*

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

Art. 2.

Coloro che esercitano l'attività di fungicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.